



Comune di Sondrio

POLIZIA LOCALE

Determina N. **13**

Registro Generale N. **497**

Sondrio, li 08/05/2024

OGGETTO: ACCERTAMENTO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER VIOLAZIONI A LEGGI E REGOLAMENTI. PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2024

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Richiamato l'art. 107, comma 3, d.lgs. 267 del 18.08.2000;

Premesso che

- tra i compiti istituzionali della Polizia Locale rientra il servizio di Polizia Stradale nel corso del quale vengono elevate sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada su strade di competenza dell'ente e per violazioni alle altre Leggi dello Stato ed ai regolamenti comunali, i cui incassi devono essere rendicontati secondo quanto prescritto dalle vigenti normative e in base ai nuovi principi contabili di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i.;
- l'attività di accertamento delle violazioni al Codice della Strada viene svolta dagli operatori della Polizia Locale e dagli ausiliari del traffico pattugliando e vigilando sul territorio con l'ausilio di strumentazioni elettroniche;

Visto l'articolo 208 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 285 del 1992 e s.m.i., che disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso Codice e precisato che i citati proventi vengono incamerati nel Bilancio Comunale a destinazione vincolata.

Considerato che:

- il trasgressore è ammesso a pagare entro 60 gg dalla contestazione o dalla notificazione una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;
- se il trasgressore effettua il pagamento entro 5gg. dalla contestazione/notifica, tale somma è ridotta del 30%;

- Il mancato pagamento entro il termine di 60 gg, e qualora non sia stato presentato ricorso, comporta in automatico l'aumento dell'importo della sanzione prevista per la violazione commessa, il trasgressore/obbligato è tenuto a pagare la metà del massimo della sanzione edittale, più le spese di procedimento, già considerato titolo esecutivo per la riscossione della somma senza che sia necessaria l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della L. 689/81;

Dato atto che l'Ufficio verbali in caso di infrazione non immediatamente contestata e non oblata, effettua la notifica ai sensi dell'art. 201 del CdS (entro il 90 gg. dall'accertamento se si tratta di trasgressore/obbligato residente in Italia e 360 gg. se residente all'estero);

Considerato che a decorrere dal 01.01.2015 è in vigore l'armonizzazione contabile di cui al DPCM 28 Dicembre 2011 e s.s.m.m.i.i.;

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3, il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e di difficile esazione, quali le sanzioni amministrative al Codice della Strada, ("L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione");

Considerato che l'appendice tecnica contenuta nell'allegato 4/2 del citato D.Lgs. n.118/2011, intitolato "Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al C.d.S." prevede che l'accertamento delle sanzioni avviene:

- alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;
- per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). È possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;
- per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario;
- qualora il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa.

La revisione dell'accertamento originario può avvenire con periodicità stabilita dall'ente e, in ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro il 31 luglio e in sede di assestamento, contestualmente alla revisione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Considerato pertanto che, in base ai principi di cui sopra, occorre procedere all'accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al C.d.S., ai regolamenti, alle ordinanze ed alle altre norme di Legge, per i quali si dovrà fare riferimento alla data di notifica dell'atto e non

alla data di violazione, in quanto è la notifica che rende l'obbligazione esigibile e, tenendo conto che, qualora il trasgressore/obbligato provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica) l'accertamento avviene per cassa;

Ritenuto precisare in merito che:

- l'ufficio verbali, in caso di infrazione non immediatamente contestata e non pagata, effettua la notifica entro 30/40 giorni dall'accertamento al trasgressore e/o obbligato in solido residente in Italia;
- il numero di verbali indicato come notificati potrebbe essere inferiore a quello dei verbali effettivamente notificati per il ritardo dovuto ai tempi di restituzione delle cartoline di notifica da parte di Poste Italiane SpA ed al successivo aggiornamento della banca dati;

Considerato che l'Ufficio Verbali, operando un costante e continuo monitoraggio degli accertamenti delle sanzioni relative alle violazioni delle norme del Codice della Strada, ai regolamenti, alle ordinanze ed alle altre norme di Legge, ha provveduto ad interrogare il software "Concilia" in dotazione al Comando di Polizia Locale per la gestione degli atti sanzionatori, con riferimento al periodo 01.01.2024 al 31.03.2024, così come meglio specificato in tabella alla data del 02.05.2024:

Periodo	Capitolo	Descrizione accertamento entrata	Importo
01 gennaio / 31 marzo 2024	1365.184	Polizia Locale - sanzioni amm.ve per violazione Codice della Strada, Ordinanze, norme di Legge	€ 137.543,57
01 gennaio / 31 marzo 2024	1365.184	Ausiliari del traffico - sanzioni amm.ve per violazione Codice della Strada, Ordinanze, norme di Legge	€ 92.945,40
01 gennaio / 31 marzo 2024	1365.156	Polizia Locale - sanzioni amm.ve pecuniarie per violazione di Regolamenti Comunali, Ordinanze, norme di Legge	€ 7.900,00
01 gennaio / 31 marzo 2024	2320.156	Polizia Locale - proventi diversi – rimborso spese anticipate per notifica e procedimento	€ 14.814,82

Preso atto che l'adozione del presente provvedimento si rende necessaria al fine di dare conto delle sanzioni accertate nel periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024 in riferimento all'adeguamento degli importi contabilmente accertati;

Visto il D.lgs.285 del 30.04.1992;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 21.12.2023 di approvazione del bilancio 2024/2026;

Visto l'art. 191 D.lgs. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. di dare atto dell'attività svolta dagli operatori della Polizia Locale e degli Ausiliari del traffico nel merito dell'accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada, ai regolamenti, alle ordinanze ed alle altre norme di Legge, nel periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024;
2. di accertare, che alla data del 02.05.2024 risultano, in relazione a quanto sopra descritto, proventi derivati dall'accertamento delle sanzioni amministrative al C.d.S., ai regolamenti, alle ordinanze ed alle altre norme di Legge, nel periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024 la somma complessiva di € 253.203,79 così suddivisi:

Periodo	Capitolo	Descrizione accertamento entrata	Importo
01 gennaio / 31 marzo 2024	1365.184	Polizia Locale - sanzioni amm.ve per violazione Codice della Strada, Ordinanze, norme di Legge	€ 137.543,57
01 gennaio / 31 marzo 2024	1365.184	Ausiliari del traffico - sanzioni amm.ve per violazione Codice della Strada, Ordinanze, norme di Legge	€ 92.945,40
01 gennaio / 31 marzo 2024	1365.156	Polizia Locale - sanzioni amm.ve pecuniarie per violazione di Regolamenti Comunali, Ordinanze, norme di Legge	€ 7.900,00
01 gennaio / 31 marzo 2024	2320.156	Polizia Locale - proventi diversi – rimborso spese anticipate per notifica e procedimento	€ 14.814,82

3. di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs 264 del 18.08.2000 e s.m.i.;
4. di inviare la presente all'ufficio protocollo che provvederà a numerarla nel registro generale, conservarla nell'archivio e inoltrarla:
 - all'Ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi;
 - al Responsabile del servizio finanziario;
 - all'Ufficio Polizia Locale.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Comm. Capo dott. Mauro Bradanini

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la regolarità contabile dell'impegno, la copertura finanziaria e pertanto, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il provvedimento viene reso esecutivo

Sondrio, 08/05/2024

Responsabile SETTORE SERVIZI FINANZIARI
- Cristina Casali -